

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 28/34/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 8/5/2009, l'Ufficio delle Entrate di Milano 3 notificava alla Bi. Bra. Mi. srl , con sede in Milano, un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, con cui rettificava l'IVA versata, maggiorandola di euro 13.013,00, con relativi interessi e sanzioni.

L'accertamento scaturiva da un verbale della Guardia di Finanza di Milano, che su segnalazione della Consorella di Firenze rilevava come la srl appellante avesse fatturato alla Abiogen Pharma spa con sede in provincia di Pisa una serie di prestazioni di servizi consulenziali in materia di brevetti farmacologici senza esporre sulle relative fatture l'IVA dovuta, ai sensi dell'art. 7 - comma III° - del DPR 633/72. Infatti, l'Ufficio accertatore, riprendendo le motivazioni del verbale della G.di F. di Milano aveva ritenuto che tali prestazioni di consulenza tecnica in materia di brevetti fossero da ritenere imponibili ai fini IVA, ai sensi del citato art. 7 DPR 633/72 in quanto rese nell'ambito del territorio nazionale italiano, fra soggetti residenti.

La srl ricorreva contro l'avviso notificato alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con la sentenza n. 231 sez. 16 depositata in data 30/6/2010 respingeva il ricorso, con addebito di spese.

Appellava quest'ultima sentenza la srl Bi. Br. Mi., sostenendo che le prestazioni di consulenze nei confronti della Abiogen Pharma spa erano da considerarsi non imponibili ai fini IVA, in base all'art. 7 del DPR 633/72 comma IV° e non comma III° in quanto il luogo di utilizzo dei prodotti brevettati e più in generale - dei brevetti stessi era da identificarsi con paesi (Giappone, Canada ed altri) al di fuori della Comunità Economica Europea e - pertanto - in regime di extraterritorialità: condizione che non rendevano imponibili ai fini IVA tali consulenze, ai sensi del citato art. 7 - comma IV° - del DPR 633/72.

L'Ufficio si costituiva, insistendo sulla corretta motivazione della sentenza dei Primi Giudici, e sul fatto che le prestazioni dei servizi di consulenza tecnica rese alla Abiogen Pharma da parte dell'Appellante erano da considerarsi come territoriali e - pertanto - imponibili ai fini dell'IVA.

Durante la pubblica udienza, le Parti hanno insistito sulle proprie linee di difesa chiarendo in termini tecnici alcuni aspetti dei documenti versati in atti di causa.

Questo Collegio, sia da quanto esposto dalle Parti in pubblica udienza, che dalla disamina della documentazione processuale, ritiene che le valutazioni e le conseguenti motivazioni dei Giudici di primo grado siano da condividere.

È indubbio che entrambe le società, di che trattasi, hanno la loro sede in Italia, e che non rappresentano in alcun modo stabili organizzazioni di Operatori esteri al di fuori della Comunità Economica Europea; è, parimenti, assodato che le prestazioni sono state effettuate e perfezionate in Italia entrambi i suddetti presupposti identificano una territorialità sicuramente italiana, condizione questa per rendere imponibili ai fini IVA le prestazioni di servizi, ai sensi del citato art. 7 – III° comma - del DPR 633/72.

Di conseguenza, questo Collegio identifica il "luogo di utilizzo", cui fa riferimento la lettera "d" del IV° comma dell'art. 7 DPR 633/72 come il territorio nazionale italiano, ove si sono perfezionate le consulenze tecniche e brevettuali che sono state fatturate alla Abiogen Pharma .

Il fatto che sulle fatture, versate in atti di causa, descrivano richieste di brevetti in paesi extra UE (es. Israele e altri) indica che la Abiogen ha commercializzato tali brevetti in paesi al di fuori della Comunità Economica Europea, ma il loro utilizzo in termini economici

finanziari è da imputare all'attività aziendale della Abiogen stessa, intesa come produttiva di ricavi derivanti dalla commercializzazione dei brevetti nei diversi paesi utilizzatori.

In altri termini, si ritiene che il luogo di utilizzo non vada interpretato in senso geografico, bensì in senso di incremento patrimoniale che deriva alla Abiogen Pharma spa e quindi alla sua compagine societaria, avente sede nel territorio nazionale, alla quale vengono accreditate tutte le componenti positive di reddito derivanti dalla commercializzazione dei brevetti.

Pertanto le fatture emesse dall'Appellante erano da sottoporre ad IVA con l'aliquota di legge, in quanto relative ad operazioni avvenute sul territorio nazionale, confermando le statuizioni dei Primi Giudici.

Questo Collegio ritiene di non accogliere l'eccezione preliminare contenuta nelle controdeduzioni dell'Ufficio relativamente alla inammissibilità dell'Appello per difetto di specificità; per la particolare complessità di interpretazione e valutazione della normativa IVA richiamata in causa, non si fa luogo ad addebito di spese per la Parte soccombente.

**P.Q.M.**

la Commissione conferma la sentenza di 1° grado e respinge l'appello.

Spese compensate.